

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 28 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MINIATOTUTTOCUOIO/RAVENNA DEL 25.09.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ADORANTE RICCARDO;**

- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI DANIELE;**

SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/SANBENEDETTESE 2009 DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Perugia) in due distinti appelli, li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3) RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA SAN FELICE/ADRANO CALCIO 2010 DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Adrano Calcio di Catania.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BARRA ANTONINO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO S.R.L./PIERANTONIO CALCIO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete